

Art. 4. Compiti della Commissione regionale di coordinamento per i servizi educativi all'infanzia.

1. La Commissione regionale di coordinamento per i servizi all'infanzia ha il compito di:

a) fornire indirizzi socio-pisco-pedagogici e individuare linee di orientamento relative all'organizzazione e alla valutazione dei servizi di asilo nido e dei servizi innovativi;

b) esprimere parere alla Giunta regionale sui progetti di cui agli artt. 20 e 21;

c) fornire indirizzi per la formazione e l'aggiornamento del personale.